

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, PIANETTA,
CENTARO, MAGGIORE, AZZOLLINI, PASTORE, RIZZI,
D’ALÌ, SCHIFANI, TONIOLLI, FILOGRANA, BALDINI,
TOMASSINI, GRECO, NOVI, LASAGNA, PERA, SELLA DI
MONTELUCE, GAWRONSKI, ASCIUTTI, VENTUCCI, COSTA,
MANFREDI, GERMANÀ, MUNGARI, BETTAMIO, LAURO,
TERRACINI, CORSI ZEFFIRELLI, MANCA, CONTESTABILE,
TRAVAGLIA, DE ANNA, BUCCI e CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1998

Agevolazioni fiscali alle giovani coppie

ONOREVOLI SENATORI. - La famiglia italiana sta cambiando profondamente. Accanto al modello tradizionale avanzano altri «tipi» di unione familiare (*single*, nuclei monogenitori, coppie senza figli, unioni libere, famiglie con *partner* uscito da un divorzio, eccetera).

È necessario chiarire che per «famiglia» intendiamo le coppie il cui rapporto è fondato giuridicamente su un patto coniugale, e dal punto di vista religioso sul sacramento del matrimonio. Le altre forme di unione non sono considerate famiglie.

Molte giovani coppie sono spesso costrette a posticipare il matrimonio, se non addirittura a scegliere formule alternative quali la convivenza abituale, particolarmente a causa della forte disoccupazione o perché hanno lavori precari con bassi salari. Da qui si può chiaramente comprendere l'importanza del problema connesso alla diminuzione delle unioni matrimoniali e delle relative conseguenze sui livelli demografici.

La Costituzione italiana riconosce i diritti della famiglia e prevede agevolazioni alla formazione delle famiglie ed all'adempimento dei loro compiti: «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (articolo 31).

Ma le leggi vigenti finora hanno praticamente ignorato il valore sociale ed economico del nucleo familiare. L'interesse fondamentale e principale del presente disegno di legge è quello di riscoprire la famiglia come risorsa primaria della società e di sostenerla nel suo essere, nel suo divenire e nell'espletamento delle sue funzioni, per-

mettendo alle giovani coppie di inserirsi nella società.

Il presente disegno di legge si propone di dare vita a una cultura della famiglia, che in Italia sta quasi per sparire, attraverso una riforma dell'IRPEF che tenga conto dei carichi familiari.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 prevede interventi da parte dello Stato per soddisfare le esigenze primarie delle coppie che contraggono matrimonio.

L'articolo 2 prevede che per i soggetti che percepiscono singolarmente o in coppia un reddito non superiore a 40 milioni l'aliquota ordinaria prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sull'80 per cento del reddito percepito.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere adeguati annualmente i limiti di reddito; al comma 2 si prevede l'adozione di un regolamento, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sulle norme di attuazione della legge.

L'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria. In base agli ultimi dati dell'ISTAT si è rilevato che in media ogni anno ci sono 250.000 coppie che contraggono matrimonio. Non saranno presi in considerazione 100.000 soggetti poiché superano il reddito utile per usufruire dell'agevolazione prevista dal presente provvedimento.

La presente disposizione si applica ai nuclei familiari con reddito imponibile lordo complessivo non superiore a 40 milioni e, conseguentemente, applicando agli stessi un'aliquota media marginale IRPEF del 30

per cento si avrebbe un onere di 3600 miliardi. Applicando a quest'ultimo dato l'agevolazione prevista dal presente disegno di legge si ottiene un onere annuo di 720

miliardi. Aggiungendo l'agevolazione del 10 per cento per ogni figlio a carico prevista dall'articolo 2, comma 3, avremo un onere complessivo annuo di 1320 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, è finalizzata ad agevolare la formazione di nuovi nuclei familiari.

2. Lo Stato predispose e attua una politica per promuovere e sostenere la famiglia in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

3. Lo Stato riconosce come soggetto la famiglia fondata sul matrimonio a norma dell'articolo 29 della Costituzione.

Art. 2.

1. Per le coppie che contraggono matrimonio con effetti civili e che presentino i requisiti di cui al presente articolo, le aliquote ordinarie previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano sull'80 per cento del reddito percepito, singolarmente o in coppia, purchè tale reddito non superi i 40 milioni di lire.

2. La disposizione di cui al comma 1, per le coppie senza figli a carico, si applica con riferimento ai redditi percepiti nel periodo di imposta in corso alla data del matrimonio e nei quattro periodi di imposta successivi.

3. La percentuale di reddito imponibile calcolata ai sensi del comma 1, è ulteriormente ridotta del 10 per cento per ciascun figlio a carico.

4. Sono considerati figli a carico i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e i maggiorenni di età non superiore a 26 anni, se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In assenza di figli, sono equiparati ai fini di cui al comma 3 i genitori e, in mancanza, gli ascendenti prossimi, gli affini

entro il secondo grado se conviventi o comunque privi di reddito minimo imponibile.

5. L'articolo 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Presupposto dell'imposta*). -
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle famiglie è il possesso di redditi in danaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6».

6. L'articolo 2, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è sostituito dal seguente:

«1. Soggetti passivi dell'imposta sono le famiglie residenti nel territorio dello Stato».

Art. 3.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, i limiti previsti per la concessione delle agevolazioni, di cui all'articolo 2, possono essere adeguati per ciascun anno in misura non superiore al tasso di inflazione programmato. Tale adeguamento non può comportare un aumento dell'onere annuo complessivo superiore al 2 per cento.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valu-

tati in lire 920 miliardi per l'anno 1999, 1220 miliardi per l'anno 2000 e 1820 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

